

CIRCOLARI

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE ASSESSORATO DELL'ECONOMIA

CIRCOLARE 25 luglio 2013, n. 4.

IRSAP - Art. 64 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 - incumbenti previsti dall'art. 19 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8 - atto di indirizzo e direttiva.

A) L'art. 64 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9, nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana 17 maggio 2013, n. 23, s.o. n. 1, ha dettato una norma di interpretazione autentica dell'art. 19, comma 8, della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8.

Com'è noto, il suddetto art. 64 prevede che "1. Il comma 8 dell'articolo 19 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8, si interpreta nel senso che il presidente dell'Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive (IRSAP), subentrato ai commissari liquidatori nominati ai sensi del comma 1 del predetto articolo 19, è il legale rappresentante, anche ai fini di cui all'articolo 7, comma 1, lettera h), della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni dei singoli soppressi Consorzi per le aree di sviluppo industriale in liquidazione, transitati nella gestione separata, e che gli stessi mantengono la propria originaria autonoma personalità giuridica sino all'adozione del decreto assessoriale di cui al comma 4, ultimo periodo del citato articolo 19 della legge regionale n. 8/2012. I predetti Consorzi aggiungono alla propria denominazione le parole "gestione separata IRSAP". In nessun caso è consentito che le singole posizioni debitorie dei soppressi Consorzi ASI transitino all'IRSAP ovvero nel bilancio della Regione".

La norma sopra riportata consente quindi di dirimere con certezza gli eventuali dubbi interpretativi latenti in relazione al procedimento di liquidazione dei Consorzi ASI dell'Isola ed i rapporti tra quest'ultimi e l'IRSAP.

Ne deriva che, in applicazione della disposizione normativa di cui all'art. 19, comma 8, della legge regionale n. 8/2012 come interpretata dall'art. 64 della legge regionale n. 9/2013, decorso infruttuosamente il termine di cui all'art. 19, comma 4, della legge regionale n. 8/2012 senza che i commissari straordinari all'uopo nominati per lo svolgimento dell'attività di liquidazione di ogni singolo consorzio ASI abbiano presentato il bilancio finale di liquidazione e definito le posizioni giuridiche attive e passive delle singole gestioni liquidatorie, i rapporti giuridici attivi e passivi ancora esistenti in capo ai soppressi consorzi ASI passano in apposite gestioni a contabilità separata presso l'IRSAP e ciò sino alla chiusura delle operazioni di liquidazione che sarà accertata nei modi previsti dall'art. 19, comma 4, della legge regionale n. 8/2012.

Ciò va inteso, ai sensi dell'art. 64 della legge regionale n. 9/2013, nel senso che in nessun caso le singole posizioni debitorie dei soppressi consorzi ASI transitano all'IRSAP o al bilancio della Regione atteso che ogni rapporto pendente dei soppressi Consorzi ASI confluirà in dette gestioni separate e seguirà le specifiche regole dettate in materia di liquidazione garantendo conseguentemente la assoluta distinzione delle masse patrimoniali dei vari soggetti giuridici coinvolti.

In ordine poi all'attribuzione dei poteri rappresentativi e dei poteri gestori delle suddette gestioni a contabilità separata, l'art. 19, comma 8, della legge regionale n. 8/2012 come autenticamente interpretato dall'art. 64 della legge regionale n. 9/2013, è da intendersi nel senso che il presidente dell'IRSAP è anche il legale rappresentante delle singole gestioni separate dei soppressi Consorzi ASI dell'Isola, mentre al direttore generale dell'IRSAP è attribuito il potere di amministrare le stesse gestioni separate e, dunque, il potere di gestire tutti i rapporti giuridici dei soppressi Consorzi ASI dell'Isola sino alla chiusura delle relative liquidazioni.

In altri termini, volendo declinare la volontà del legislatore, deve ritenersi che lo stesso abbia voluto affermare che il presidente dell'IRSAP risulti essere il legale rappresentante dei soppressi Consorzi ASI dell'Isola, anche ai fini della certezza nel rilascio dei relativi mandati per la costituzione e/o resistenza nei giudizi, mentre il direttore generale dell'IRSAP rimane il titolare del relativo potere di gestione dei soppressi Consorzi ASI in liquidazione sulla scorta degli eventuali indirizzi di coordinamento che il Presidente dell'IRSAP eventualmente individuerà ai fini di una più celere e rapida conclusione delle relative attività di liquidazione degli Enti di cui si tratta.

Con riferimento ai giudizi ancora pendenti in cui è parte uno dei soppressi Consorzi ASI dell'Isola, a parziale integrazione e modifica di quanto previsto dalla circolare del 28 marzo 2012 di questo Assessorato relativa ai "primi indirizzi interpretativi ed applicativi .." della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8 (in *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana 20 aprile 2012, parte I, n. 16), avuto riguardo al registrato disallineamento della tempistica prevista per lo svolgimento degli incumbenti di cui all'art. 19 della più volte citata legge regionale n. 8/12, alla luce della riscontrata diversità di soluzioni prospettate in giurisprudenza in ordine alle vicende che ineriscono alla soppressione di Enti pubblici, laddove la natura e la sorte del rapporto presupposto risulti controversa, nulla osta affinché i procuratori dei soppressi Consorzi ASI dell'Isola nei giudizi attualmente in corso rappresentino la situazione quale risulta dalla vigente disciplina legislativa lasciando al Giudice la valutazione in merito alla eventuale interruzione o meno del giudizio stesso.

B) In ordine alla gestione dei beni immobili già facenti parte del patrimonio dei consorzi non strumentali all'organizzazione e al funzionamento degli stessi, nonché i rustici e/o i capannoni e/o gli immobili industriali comunque denominati individuati dalla lettera e), comma 2, dell'art. 19 della legge regionale n. 8/2012, occorre chiarire che, fermo restando quanto espressamente stabilito dall'art. 19, comma 9, della citata legge regionale, nelle more che venga definito il processo di acquisizione dei suddetti beni al patrimonio della Regione, al fine di garantire e tutelare il prevalente interesse pubblico alla continuità di gestione delle aree industriali, favorire l'insediamento ed il mantenimento degli operatori economici presso le aree industriali, nonché al fine di dare esecuzione agli impegni giuridici assunti dai soppressi consorzi, i soggetti giuridici deputati ai sensi di legge a rappresentare e amministrare le gestioni separate di che trattasi dovranno garantire ogni necessario atto di gestione.